

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5149 del 27/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. R.T.F. SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA E RETTIFICA MOTORI IN COMUNE DI FAENZA, VIA DEGLI OLMI, N.19/A. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5346 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **R.T.F. SRL** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA E RETTIFICA MOTORI IN COMUNE DI FAENZA, VIA DEGLI OLMI, N.19/A - **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/03/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2017/3779 del 16/03/2017 (pratica **SinaDoc n. 9873/2017**), dalla Ditta **R.T.F. srl** (C.F./P.IVA 00177660396), avente sede legale e attività di officina meccanica e rettifica motori in Comune di Faenza, Via degli Olmi, n.19/A, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante* “Norme in materia ambientale” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9873/2017**, emerge che:

- La Ditta R.T.F. srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina 13/03/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di officina meccanica e rettifica motori sita in Comune di Faenza, Via degli Olmi, n.19/A, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ➔ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento n. 1052 del 27/03/2012 rilasciato dalla Provincia di Ravenna. Rispetto alla sopracitata autorizzazione, la richiede la modifica sostanziale a seguito del riassetto impiantistico e delle emissioni in atmosfera;
 - ➔ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell’art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Faenza (prot.31794/2012). Rispetto alla sopracitata autorizzazione la Ditta richiede modifica sostanziale;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 13/03/2017 (PGRA 2017/3779) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2017/4783);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire integrazione documentale (PGRA 2017/4530);

VISTA la richiesta di documentazione integrativa formulata dal Servizio Territoriale ARPAE in merito alla valutazione dell'impatto acustico (acquisita dalla SAC con PGRA 2017/5287) e le integrazioni presentate dall'Azienda e acquisite con PGRA 2017/10727 del 04/08/2017;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PGRA 2017/4337 del 28/03/2017);

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera (PGRA 2017/6505 del 11/05/2017).
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e alla valutazione di impatto acustico (PGRA 2017/12871 del 25/09/2017).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta R.T.F. srl di Faenza, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di officina meccanica e rettifica motori, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **R.T.F. srl** (C.F./P.IVA 00177660396), avente sede legale e attività di officina meccanica e rettifica motori in Comune di Faenza, Via degli Olmi, n.19/A, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazioen allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta a rispettare le condizioni rilevate durante i rilievi acustici: le porte e le finestre devono essere mantenute chiuse durante le lavorazioni rumorose. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- ➔ La Ditta R.T.F. srl svolge attività di officina meccanica nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via degli Olmi, n.19/A;
- ➔ Il ciclo produttivo prevede:
 - ➔ ritiro dei pezzi meccanici;
 - ➔ pulizia, montaggio/smontaggio;
 - ➔ manutenzione e/o rettifica;
 - ➔ prova e collaudo motori; verniciatura dei pezzi;
 - ➔ attività di officina;
 - ➔ magazzino e vendita.
- ➔ Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie di lavorazione (verniciatura, prove motori, lavaggio con idropulitrice e impianti termici);

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 - CABINA DI VERNICIATURA – Filtro a carta -**

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E2, E3 - BANCHI PROVE MOTORI**Non funzionano mai contemporaneamente**

Portata massima	7000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Per tali emissioni i limiti si intendono rispettati a condizione che gli effluenti gassosi che si liberano in questa fase vengano captati e convogliati all'esterno tramite manichetta.

PUNTI DI EMISSIONE E4, E5 - IDROPULTRICI - VAPORE D'ACQUA

Portata massima	7000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E8 - BANCO PROVA MOTORI

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Per tale emissioni i limiti si intendono rispettati a condizione che gli effluenti gassosi che si liberano in questa fase vengano captati e convogliati all'esterno tramite manichetta.

PUNTO DI EMISSIONE E16 – SCARICO MOTORI AUTOVEICOLI - NUOVO -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E19 – BANCO PROVA MOTORI – NUOVO -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E20 – BANCO PROVA MOTORI – NUOVO -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Per tali emissioni i limiti si intendono rispettati a condizione che gli effluenti gassosi che si liberano in questa fase vengano captati e convogliati all'esterno tramite manichetta.

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI, AD USO CIVILE E PRODUTTIVO E DALLA LAVATRICE:

Emissione E6 – Lavatrice –

Emissione E7 – due bruciatori, alimentati a gasolio, aventi potenzialità pari a 25,5 kW ognuno a servizio della lavatrice;

Emissioni E9/E10 – Caldaie a metano ad uso civile, aventi potenzialità complessiva pari a 40 Kw – NUOVE;

Emissioni E11/E12 – Caldaie a metano ad uso civile di potenzialità complessiva pari a 520 Kw - NUOVE;

Emissione E13 – Caldaia a metano ad uso civile – NUOVA ;

Emissione E14 – Caldaia a metano ad uso civile di potenzialità pari a 186 Kw – NUOVA -;

Emissione E15 - Aeroterma per riscaldamento di circa 20 Kw – NUOVA -;

Emissione E17 - Aeroterma per riscaldamento di circa 20 Kw – NUOVA -;

Emissione E18 - Aeroterma per riscaldamento di circa 20 Kw – NUOVA - ;

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico

NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare, quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni - **da E9 a E20** - , **il 31/12/2017**. Entro tale data la Ditta deve comunicare alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data effettiva della messa a regime;

5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
- I quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati con frequenza mensile;
 - le manutenzioni al sistema di abbattimento installato sulla cabina di verniciatura (E1), con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;
 - le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo), con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata anche sul Libretto d'Impianto.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- La Ditta svolge attività di officina meccanica e rettifica motori nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via degli Olmi, n.19/A e le acque reflue derivanti dall'attività, sono classificate acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e recapitano nella pubblica fognatura di Via degli Olmi collegata all'impianto di depurazione;

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA.

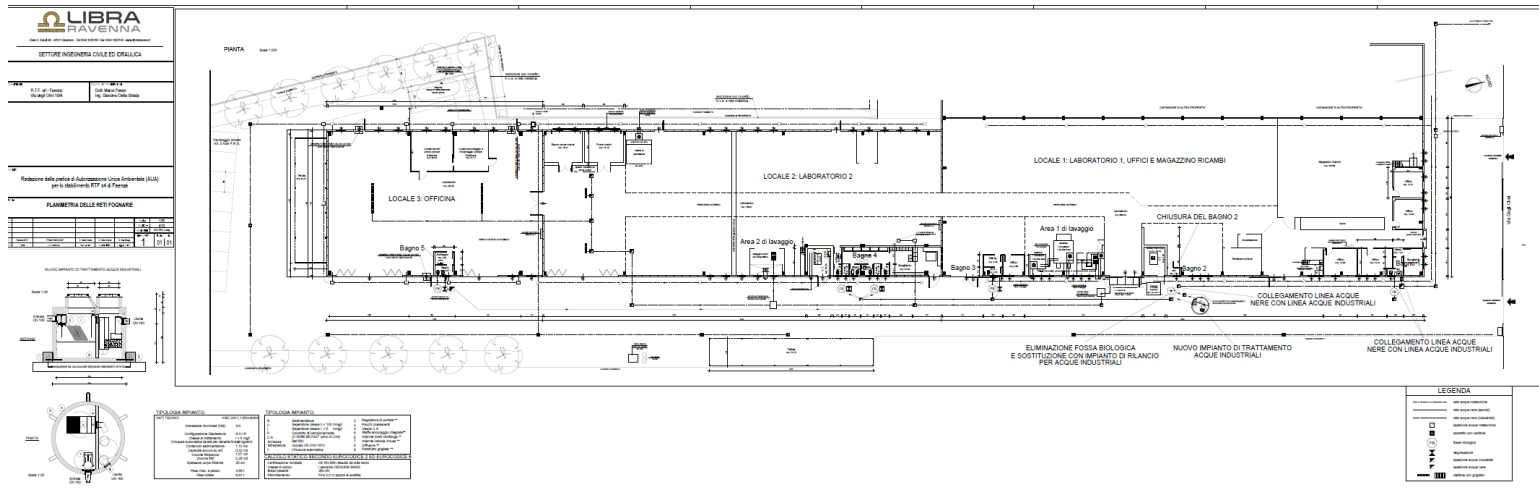
Prescrizioni:

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) unicamente gli scarichi derivanti da: **officina meccanica e rettifica motori**;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - BOD5 <= 800 mg/l**
 - COD <= 1200 mg/l**
 - SST <= 350 mg/l**
 - N-NH4 <= 180 mg/l**
 - TENSIOATTIVI TOTALI <=20 mg/l**
- Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse fino al **31/01/2018** sulla base di un volume di scarico non superiore a: **1000 mc/anno e 3 mc/g**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio, la società deve presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- I rapporti di prova relativi ai campioni analitici, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi Totali, Cromo totale, Piombo, Rame, Zinco;**
- Entro il 30/04/2018** la Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti sopraindicati.
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso delle acque meteoriche nella fognatura nera;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - disoleatore a comparti progressivi** – esistente;
 - disoleatore a pacchi lamellari e filtrazione su carboni** – nuova installazione;
 - pozzetto di prelievo** – (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere

esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla parte IV del Dlgs n.152/2006 e s.m.i;

- Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art.101 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC, all'Unione della Romagna Faentina, al Servizio Territoriale ARPAE e a HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudiziosi per l'ambiente.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piomatura; annualmente, **entro il 31 gennaio**, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- **Al termine dei lavori, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e formata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle presenti prescrizioni.**

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.